



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 199 del 10 Novembre 2010

Oggetto:

Eventi calamitosi 31 ottobre e 1 novembre 2010. Misure cautelari ai sensi dell'art. 49 L.R. 1/2005 e artt. 24 e 25 L.R. n. 67/2003.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Struttura Proponente: SETTORE SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che gli eventi calamitosi verificatisi nel territorio delle province di Massa e Carrara e di Lucca nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2010, hanno causato gravi fenomeni di dissesto idrogeologico e allagamenti diffusi nelle aree costiere;

Considerato che gli eventi citati hanno prodotto perdite di vite umane, danni ingenti al tessuto insediativo, produttivo e infrastrutturale dei comuni interessati;

Considerato che, per i territori sopra citati, in data 5 novembre 2010 è stato riconosciuto lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge 24.2.1992 n. 225;

Dato atto che gli allagamenti avvenuti sono prevalentemente da attribuirsi a fenomeni di insufficienza della rete scolante in ambiti naturalmente soggetti a fenomeni di ristagno eppure fortemente urbanizzati;

Dato atto altresì che il carattere ormai ricorrente, delle precipitazioni meteo caratterizzato da piogge intense e concentrate, spesso a carattere temporalesco è suscettibile di produrre criticità con effetti locali catastrofici in ampia parte del territorio regionale;

Considerata l'urgenza e l'indifferibilità dell'azione di "messa in sicurezza", pregiudiziale anche per garantire efficacia ai ripristini di infrastrutture e edifici comunque necessari;

Valutato che, per fronteggiare la esposizione al rischio di ulteriore dissesto del territorio interessato dagli eventi sopracitati e per consentire la gestione dei rischi in essere nelle more di realizzazione degli interventi necessari, sia contestualmente necessario procedere, in coerenza con gli artt. 24 e 25 della legge regionale n. 67 del 29.12.2003 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività) e in coerenza con la pianificazione ordinaria di settore, a:

- realizzare idonei interventi strutturali di messa in sicurezza/mitigazione dei rischi del sistema insediativo e infrastrutturale esistente;
- garantire l'efficacia delle opere di consolidamento, regimazione e messa in sicurezza esistenti attraverso la loro corretta e costante manutenzione;
- garantire una efficace e corretta azione di gestione e manutenzione del territorio per evitare l'insorgere di nuove criticità nonché l'aggravamento di quelle in essere nelle more di realizzazione e completamento dei necessari interventi;
- garantire l'efficacia e la funzionalità dei piani di protezione civile attraverso il loro costante aggiornamento in relazione all'evolversi delle condizioni di rischio per effetto di eventi calamitosi o per effetto della realizzazione di interventi di mitigazione;

Ritenuto necessario che i comuni colpiti procedano alla verifica delle classi di pericolosità contenute nei propri strumenti urbanistici ed al loro eventuale adeguamento in relazione alla permanenza delle situazioni che hanno indotto lo stato di emergenza o comunque valutando le condizioni di rischio residuo, anche a seguito di interventi provvisori, di mitigazione di rischio e di messa in sicurezza;

Valutata la necessità che i Comuni colpiti provvedano alla verifica e, ove necessario, all'adeguamento dei piani di protezione civile vigenti in relazione alle situazioni di criticità che hanno indotto lo stato di emergenza;

Visto l'articolo 49 della L.R.1/2005 "Norme per il governo del territorio";

Ritenuto necessario, nelle more delle verifiche e degli adeguamenti di cui ai precedenti punti, adottare una misura cautelare atta a garantire, per il tempo necessario alla verifica e all'adeguamento degli S.U., il contenimento dell'esposizione al rischio delle popolazioni in relazione alle modifiche al sistema fisico indotte dai recenti eventi;

DECRETA

- di approvare, ai sensi dell' art. 49 della L.R. 1/2005 e con riferimento agli articoli 24 e 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67/2003 per un periodo di 8 mesi, rinnovabile sino ad un massimo complessivo di 12 mesi, le seguenti misure cautelari:

Art. 1 - I Comuni interessati da movimenti franosi e da allagamenti a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei periodi 31 ottobre 1 novembre 2010, per i quali è stato riconosciuto lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge 24.2.1992 n. 225, provvedono, entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, a perimetrare le aree interessate ed a trasmettere le relative cartografie alla Regione Toscana, Settore Sistema regionale di protezione civile, che nei successivi 10 giorni le valida, verificandole in rapporto alle segnalazioni di danni e alle tipologie dei dissesti in essere.

Art. 2 – Sulle aree perimetrare ai sensi dell'art. 1 sono consentiti, fino alla verifica di cui al successivo art. 6, esclusivamente interventi finalizzati al ripristino di condizioni di sicurezza ivi compresi gli interventi su manufatti e infrastrutture, finalizzati a garantire la pubblica incolumità.

Art 3 - Entro 10 giorni dalla validazione della perimetrazione di cui all'art.1, le Province, per il reticolo idraulico di competenza ricompreso nelle perimetrazioni di cui al precedente art 1, provvedono a trasmettere alla Regione Toscana- Settore Sistema regionale di protezione Civile:

- la documentazione relativa allo stato delle opere, agli interventi realizzati e in corso di realizzazione, al grado di efficacia raggiunto o atteso con la conclusione degli interventi in corso, ai livelli di rischio residuo in relazione agli ambiti di pericolosità vigenti;
- i piani di manutenzione delle opere idrauliche in oggetto.

Le Province provvedono altresì, entro 90 giorni dalla validazione della perimetrazione, alla verifica di coerenza tra i livelli di rischio in essere e le procedure di attivazione e svolgimento del servizio di piena, procedendo, ove necessario, agli opportuni adeguamenti.

Nelle aree di cui all'art. 1 i Comuni procedono, entro 90 giorni dalla validazione della perimetrazione, alla individuazione dei manufatti presenti, e ne verificano la legittimità urbanistico – edilizia ai fini delle dovute valutazioni e all'adozione dei provvedimenti necessari. Dei manufatti individuati nei corsi d'acqua e lungo le fasce di 10 m., misurate dall'unghia esterna dell'argine o, ove mancante, dal ciglio di sponda è costituito specifico elenco.

Dei risultati delle verifiche e degli eventuali adeguamenti dovrà essere fornita dettagliata informativa alla Regione Toscana –Settore Sistema regionale di protezione civile.

Art 4 – Le perimetrazioni delle aree interessate da movimenti franosi e delle aree allagate in conseguenza degli eventi del 31 ottobre-1 novembre 2010, per i quali è stato richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge 24.2.1992 n. 225, costituiscono riferimento per l'attivazione dei fondi relativi alla realizzazione di opere provvisorie e di messa in sicurezza e per l'erogazione di contributi a favore di privati e imprese.

Art. 5 – Entro i termini di validità del presente provvedimento i Comuni provvedono alla verifica e, ove necessario, all'adeguamento dei piani di protezione civile vigenti in relazione alle situazioni di criticità che hanno indotto lo stato di emergenza e ne trasmettono copia alla Regione Toscana – Settore Sistema regionale di Protezione Civile.

Art.6 – Nelle aree perimetrate i Comuni provvedono entro i termini di validità del presente provvedimento alla verifica delle classi di pericolosità contenute negli strumenti urbanistici vigenti ed al conseguente adeguamento delle classificazioni ivi contenute in relazione alla permanenza delle situazioni che hanno indotto lo stato di emergenza o comunque valutando le condizioni di rischio residuo, anche a seguito di interventi provvisori, di messa in sicurezza, di mitigazione di rischio.

Art. 7 – Nelle more della perimetrazione delle aree di cui all'art. 1, i Comuni sono tenuti a valutare eventuali domande di trasformazione dei suoli con specifica attenzione al possibile aggravio delle situazioni di rischio in essere. Di tali valutazioni si darà atto nell'ambito dei procedimenti in corso.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c della LR 23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

Il Dirigente Responsabile
Maria Sargentini

Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta